



## Testo dell'iniziativa

Iniziativa popolare federale

«Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»

La Costituzione federale<sup>4</sup> è modificata come segue:

*Art. 117c<sup>5</sup>*      Cure infermieristiche

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell'assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità.

<sup>2</sup> Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli operatori del settore delle cure infermieristiche siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze.

*Art. 197 n. 12<sup>6</sup>*

*12. Disposizione transitoria dell'art. 117c (Cure infermieristiche)*

<sup>1</sup> Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di esecuzione concernenti:

a. la definizione delle cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle assicurazioni sociali:

1. sotto la propria responsabilità,
2. su prescrizione medica;

b. l'adeguata remunerazione delle cure infermieristiche;

c. condizioni di lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli operatori del settore delle cure infermieristiche;

d. le possibilità di sviluppo professionale degli operatori del settore delle cure infermieristiche.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall'accettazione dell'articolo 117c da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall'accettazione dell'articolo 117c da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative di esecuzione.

---

<sup>4</sup> RS 101

<sup>5</sup> La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; la Cancelleria federale coordinerà la numerazione con le disposizioni vigenti al momento dell'accettazione del presente articolo da parte del Popolo e dei Cantoni e procederà agli adeguamenti necessari in tutto il testo dell'iniziativa.

<sup>6</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.